



REGOLAMENTO

**per il conferimento di contratti di diritto privato
di lavoro subordinato per ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240
(Ricercatore Tenure Track)**

(con le modifiche e integrazioni proposte dal Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2024 e
deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta dell'11 dicembre 2024)



D.R. 8.1.2025 n. 2

recante modifiche del Regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Tenure Track)

IL RETTORE

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- vista la Legge 29 giugno 2022 n. 79;
- visto lo Statuto di Autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli emanato con D.R. n. 122 del 27 giugno 2022;
- visto il D.R. del 3 aprile 2023 n. 111, recante emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Tenure Track);
- viste le modifiche deliberate dal Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli nella seduta dell'11 dicembre 2024 su proposta del Senato Accademico del 10 dicembre 2024;

DECRETA

ART. 1

è modificato il Regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Tenure Track), di cui costituisce parte integrante.

ART. 2

Il Regolamento di cui al presente Decreto Rettorale entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione.

Prof. Paolo Boccardelli



Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento, emanato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione della Comunità Europea n. 251 dell'11 marzo 2005 ed in attuazione dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dalla L. 29 giugno 2022 n. 79 (di seguito denominato anche "Ricercatore Tenure Track" o "RTT").

Articolo 2

Natura del contratto

Il contratto di Ricercatore Tenure Track è un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato non rinnovabile ed ha una durata complessiva di sei anni, salvo i casi previsti dal comma successivo e dall'art. 11 del presente Regolamento.

Secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5, della L. 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno, l'Università, su istanza dell'interessato, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della L. 240/2010. La procedura è prevista dal Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Luiss Guido Carli.

Articolo 3

Attivazione della procedura

Nei limiti dei posti previsti dal piano strategico, i Consigli di Dipartimento, valutati i fabbisogni didattici, di ricerca e di servizio agli studenti, potranno proporre al Comitato Esecutivo, attraverso il Rettore, sentito il Senato Accademico, l'emissione di bandi per incarichi di Ricercatore Tenure Track, distinti per gruppo scientifico-disciplinare e con l'indicazione di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari e da coprire mediante procedure di selezione, assicurando la pubblicità degli atti.

Il bando deve riportare quanto di seguito:

- a. la tipologia e la durata contrattuale;
- b. il Dipartimento di riferimento;
- c. il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura pubblica di selezione per il posto bandito;
- e. le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni;
- f. i diritti e i doveri;
- g. il relativo trattamento economico e previdenziale;
- h. la tipologia dell'impegno didattico e scientifico che sarà richiesto;
- i. la lingua straniera da accertare in occasione della prova seminariale;

Il bando può prevedere l'indicazione del regime di impegno assegnato al vincitore.



Del bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale, sul sito web della Luiss Guido Carli e quello del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Il bando può essere pubblicato anche su riviste e siti scientifici nazionali e internazionali.

Articolo 4

Requisiti per la presentazione delle domande

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

Non possono presentare domanda di partecipazione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I o di II fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, di contratti di Ricercatore Tenure Track. I candidati dovranno essere idonei a svolgere i corsi di insegnamento e produrre elaborati di ricerca anche nella lingua straniera indicata nel bando.

Riguardo alle procedure per le quali è prevista una quota di riserva di cui all'art. 11, i requisiti richiesti sono integrati da quelli previsti al comma 5, lettere a) o b) del medesimo articolo.

Nell'ambito della programmazione triennale, almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di Ricercatore Tenure Track, è riservato a candidati che abbiano frequentato, presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri diversi dalla Luiss, per almeno trentasei mesi anche cumulativamente, corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente Regolamento, dovranno essere inoltrate al Rettore per mezzo di apposita procedura telematica, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso relativo al bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale.

Alle domande dovranno essere allegati:

- curriculum scientifico-professionale;
- elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione in numero massimo determinato dal bando;
- tesi di dottorato di ricerca (o del titolo equivalente di cui all'art. 4).

Articolo 6

Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

La valutazione preliminare dei candidati che hanno presentato domanda è espletata da una Commissione istruttoria composta da tre membri, appartenenti o appartenuti ai ruoli di professore anche di atenei stranieri, nominati dal Consiglio di Dipartimento.

La Commissione istruttoria dovrà essere composta da un professore di ruolo della Luiss Guido Carli e da due professori esterni. I componenti della Commissione istruttoria sono scelti fra i professori di elevata qualificazione scientifica e, almeno due membri, devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare in cui è ricompreso il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.



In ogni caso, almeno uno dei componenti della Commissione istruttoria deve appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.

L'eventuale nomina di componenti della Commissione appartenenti ad un gruppo scientifico-disciplinare da quello oggetto della chiamata dovrà essere motivata dal Consiglio di Dipartimento.

Nel caso in cui non vi fosse un membro interno appartenente al gruppo scientifico-disciplinare in cui è ricompreso il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione, potrà essere nominato commissario l'Head del Dipartimento che ha proposto la chiamata.

La Commissione nomina al suo interno il Presidente. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale con le modalità previste dal bando di concorso.

In caso di sostituzione di un commissario a procedura già avviata, sono fatti salvi tutti gli atti compiuti sino al momento della sostituzione in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici.

La valutazione preliminare dei candidati sarà effettuata secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, di seguito riportati.

1. Valutazione dei titoli e del curriculum

La Commissione istruttoria effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico gruppo scientifico-disciplinare e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- f) titolarità di brevetti relativamente ai settori gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- g) partecipazione, in qualità di relatore, a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei gruppi scientifico-disciplinari nei quali è previsto.

La valutazione di ciascun titolo indicato al presente punto 1. è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

2. Valutazione della produzione scientifica

La Commissione istruttoria, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. La Commissione istruttoria effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al precedente paragrafo sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il gruppo scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;



- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione istruttoria deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con particolare attenzione agli ultimi tre anni, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei gruppi scientifico-disciplinari in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale (ove calcolabile);
4. "impact factor" medio per pubblicazione (ove calcolabile);
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La Commissione, nella riunione preliminare, e in ogni caso prima dell'accesso ai nominativi dei candidati, decide a quali banche dati fare riferimento per la valutazione dei suddetti indicatori.

La Commissione, sulla base di una valutazione preliminare dei candidati, espressa con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, provvede ad ammettere i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica che si svolge in forma seminariale in lingua straniera e verte, principalmente, sull'attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione.

I candidati sono tutti ammessi al seminario qualora il numero sia pari o inferiore a sei. Ai candidati ammessi non sono riconoscibili rimborsi spese. La Commissione convoca, con un preavviso non inferiore a 20 giorni di calendario, gli ammessi al seminario. Contestualmente la Commissione accerta, tramite la presentazione svolta in occasione del seminario, l'adeguata conoscenza della lingua straniera.

Al termine del seminario la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni, nonché alla presentazione svolta in occasione del seminario. La Commissione può attribuire fino ad un massimo di 30 punti ai titoli, fino ad un massimo di 40 punti alle pubblicazioni e fino ad un massimo di 30 punti alla presentazione svolta in occasione del seminario.

All'esito dei lavori, la Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo, formando una graduatoria di merito che trasmette al Consiglio di Dipartimento. La predetta graduatoria di merito non può includere due o più candidati in posizione di ex aequo. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Il Consiglio di Dipartimento, tenendo conto del giudizio della Commissione istruttoria, nonché delle esigenze della didattica, del profilo e delle funzioni indicate nel bando, delibera, motivando, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto, una graduatoria di nominativi da sottoporre al parere del Rettore per la successiva trasmissione al Comitato Esecutivo in merito alla designazione del vincitore. Il Consiglio di Dipartimento può decidere di non procedere alla designazione del vincitore, specificando i motivi di difformità, rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, dei profili professionali dei candidati.



Al candidato vincitore verrà data comunicazione dettagliata dell'offerta dell'Università, precisando il trattamento economico proposto. Sarà contestualmente indicata la scadenza entro la quale il candidato vincitore dovrà comunicare l'accettazione dell'offerta.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il candidato vincitore non accettasse l'offerta formulata, l'Università potrà procedere alla sostituzione con eventuali altri candidati idonei non vincitori, seguendo la graduatoria eventualmente formulata.

Articolo 7

Regime di impegno e trattamento economico

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, di cui almeno 90 ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, di cui almeno 70 ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, per il regime di tempo definito.

Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di Ricercatore Tenure Track è definito dall'art. 24, comma 8 della L. 240/2010. Il Comitato Esecutivo può attribuire ai Ricercatori ulteriori compensi per attività aggiuntive svolte.

Articolo 8

Conferimento dell'incarico

Al vincitore è proposto un contratto di Ricercatore Tenure Track di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Il contratto deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. Il contratto contiene l'impegno didattico richiesto, gli impegni scientifici previsti, gli impegni di servizio agli studenti richiesti, il trattamento economico e previdenziale proposto.

La proposta di cui al presente articolo deve indicare la data di validità entro la quale il vincitore dovrà comunicarne l'accettazione.

Articolo 9

Incompatibilità

I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca o di contratti di ricerca anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
- con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Nel caso in cui ricopra eventuali altri uffici o incarichi, il vincitore deve inoltre allegare una dichiarazione nella quale sia specificato il tipo di attività svolta.

Eventuali incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione degli Organi Accademici della Luiss Guido Carli e a condizione di compatibilità con il regime di impegno.

I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.



Articolo 10

Divieti parentali

Ai procedimenti per il conferimento dei contratti di cui al presente Regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo.

Articolo 11

Norme transitorie e finali

I contratti di Ricercatore Tenure Track possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005.

Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-*quiquiesdecies* del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, si possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022, in attuazione delle misure previste dal PNRR, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-*terdecies* del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, si possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della L. 240/2010 e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022.

Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-*septiesdecies* del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, viene riservata una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di Ricercatore Tenure Track:

- a) ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022;
e/o
- b) ai soggetti che sono o sono stati titolari, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, di uno o più assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022.

Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-*duodevices* del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, ai soggetti che sono stati per almeno tre anni titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022 e che stipulano un contratto di Ricercatore Tenure Track, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. In questo caso, la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore Associato ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 5bis della L. 240/2010, avviene dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla presa di servizio.

Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-*duodevices* del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, ai soggetti che sono stati per almeno tre anni titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022 e che stipulano un contratto ai sensi del presente Regolamento, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.



Il “Regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240)” emanato con DR 26 luglio 2022 n. 154, rimane in vigore fino ad esaurimento delle figure di Ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) e b), della L. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Compatibilmente con le norme di legge, la Luiss Guido Carli incoraggia l’equilibrio di genere e ogni altra forma di diversità ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti nel suo Gender Equality Plan.